



Camera di Commercio  
Cremona

Alle Imprese della provincia di Cremona  
richiedenti vidimazioni su documenti per l'estero  
LORO SEDI

Cremona, 12/02/2013

Prot. N° 1969

**OGGETTO: NOVITÀ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO.**

Con la presente si comunica che **dal 15 febbraio 2013** entreranno in vigore le seguenti novità in materia di certificazione per l'estero:

**CERTIFICATI DI ORIGINE RELATIVI A MERCI DI ORIGINE COMUNITARIA**

Limitatamente alle merci di origine comunitaria, le dichiarazioni contenute sul fronte e sul retro della domanda di certificato di origine (foglio rosa) – rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) – saranno ritenute valide senza altre giustificazioni. La dichiarazione di origine delle merci riportata sul retro della domanda di certificato dovrà essere compilata con estrema cura e precisione e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del firmatario. Non sarà invece più necessario, all'atto della presentazione della domanda di certificato, allegare la documentazione probatoria dell'origine delle merci (fatture di acquisto, dichiarazioni del fornitore, ecc.).

Si sottolinea che sulle dichiarazioni rese verranno effettuati controlli di tipo preventivo o successivo:

1. per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter del procedimento: nel caso della domanda di certificato di origine verrà attuato ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, in quanto sono immediatamente rilevabili elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione della domanda.
2. per controllo successivo si intende quello effettuato a campione a seguito del rilascio del certificato di origine. La selezione delle pratiche da sottoporre a controllo avverrà con modalità di estrazione casuale, fatti salvi i casi di fondati dubbi sulle dichiarazioni rese, ove la Camera può agire indipendentemente dalla selezione.

**VISTI SU FATTURE DI ESPORTAZIONE NON CONTENENTI DICHIARAZIONI E PRIVE DI FIRMA**

Sulle fatture di esportazione non contenenti dichiarazioni e presentate prive di firma o trasmesse alla Camera in modalità elettronica con firma digitale, priva di firma autografa, potrà essere apposto il *visto per deposito*.

**CONTROLLI PREVENTIVI SULLE PRATICHE DI CERTIFICATO DI ORIGINE PRESENTATE IN FORMA CARTACEA**

Il controllo preventivo via email sulle pratiche relative ai certificati di origine non verrà più effettuato, fatta eccezione per casi particolari preventivamente concordati con l'Ufficio Estero.

L'Ufficio Estero della scrivente è a disposizioni per ulteriori informazioni e chiarimenti (tel. 0372 490312-3-4-5).

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Massimo Dester